



**Scuola
Università
Ricerca**

**Corso Marconi 34
10125 Torino
Telefax 011.655897
cub-sur@polito.it
scuola@cubpiemonte.org
www.cubpiemonte.org**

Permessi retribuiti ed autocertificazione – chiarimenti

Nonostante l'istituto dell'autocertificazione sia previsto da diversi anni vi sono dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi che ne danno un'interpretazione creativa. Può quindi essere utile un breve riepilogo.

L'art. 15 comma 2 del contratto recita

“Il dipendente, inoltre, ha **diritto**, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante **autocertificazione**. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”

Si tratta, è chiarissimo, di un diritto ma, a fronte di numerosi arbitri da parte di dirigenti zelanti, è stato necessario l'intervento della magistratura.

“Qualora un insegnante a tempo indeterminato abbia fruito, previa domanda, di un giorno di permesso retribuito ex art. 15 comma 2 del CCNL 2006 09, autocertificando i motivi personali e familiari causa dell'assenza, il Dirigente scolastico **non può valutare nel merito le ragioni dell'assenza**, dovendosi piuttosto limitare ad un controllo di tipo formale circa la presentazione della domanda e l'idoneità della documentazione a provare le ragioni poste a base della domanda”

Tribunale di Monza del 12.5.2011

Peraltro sull'argomento si era espressa la stessa ARAN che è, per chi non lo sapesse, l'agenzia che tratta per conto del governo e, nella fattispecie, del MIUR.

“...l'art 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (...a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie). La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell'Agenzia, **esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico** il quale, nell'ambito della propria funzione – ai sensi dell'art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell'area V della dirigenza e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell'istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.

ARAN 2.2.2011

Tutto risolto dunque? Non proprio, sull'argomento è dovuto tornare il Tribunale di Lagonegro con una sentenza del 4.4.2012 e, soprattutto, il Tribunale di Sciacca il 25.10.2013 che, oltre a riprendere l'interpretazione dell'ARAN e le precedenti sentenze afferma, speriamo, **UNA VOLTA PER TUTTE** un fatto ovvio:

“la formulazione ampia e generica del precetto esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo.”

In altri termini l'autocertificazione deve comunicare in maniera generale le ragioni della richiesta e non essere dettagliata fermo restando che il Dirigente non ha alcun potere discrezionale.

Invitiamo i colleghi che vedano negare il diritto ai permessi retribuiti o che si trovino di fronte a richieste immotivate per quanto riguarda l'autocertificazione a rivolgersi alla CUB Scuola Università Ricerca.